

STATUTO

Art. 1

Il presente Statuto è parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 2

La Fondazione Cinema e Luce, con forma giuridica e statutaria di Partecipazione, risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione.

Art. 3

La Fondazione Cinema e Luce è una istituzione di diritto privato che manterrà nel tempo la connotazione privata, ha una durata illimitata, è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 4

ASPETTI GENERALI

La Fondazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto, dagli adempimenti collegati e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

La Fondazione è disciplinata anche da un Regolamento come parte integrante e sostanziale dello Statuto, con ulteriori norme sulla vita istituzionale della Fondazione (Art. 6 dell'Atto Costitutivo).

La Fondazione è uno strumento democratico che opera con una totale autonomia e coniuga la funzione di servizio al pubblico con una

vocazione di soggetto privato per il rilancio del cinema nelle sue più alte espressioni artistiche e tecniche.

La Fondazione svolge l'attività istituzionale, che si esplica anche con riferimento alle iniziative dell'Unione Europea, su tutto il territorio nazionale.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di persone fisiche, enti pubblici, aziende, università, istituti di istruzione superiore, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, organismi finanziari, associazioni, altri soggetti, che vogliono apportare servizi, collaborazioni gratuite, professionalità, denaro, oppure la proprietà di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali al progetto della Fondazione.

La struttura della Fondazione è di tipo aperto per permettere da un lato una fattiva collaborazione all'interno dello stesso istituto di soggetti privati e di enti pubblici, dall'altro l'aggregarsi di cittadini che diventano soggetti attivi della fondazione.

I proventi del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione sono destinati integralmente al suo funzionamento e al conseguimento degli scopi statutari, le cui finalità sono di interesse generale e di utilità sociale, come disposto nell'Art. 10 dell'Atto Costitutivo.

È vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge (Rif. Art. 11 dell'Atto Costitutivo).

Art. 5

SEDE LEGALE

OPERATIVA, UFFICI, DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE

La Fondazione Cinema e Luce ha la Sede Legale nella Città di Cassino (Provincia di Frosinone).

La Fondazione può istituire in qualsiasi località strutture operative, laboratori didattici/tecnici, corsi di formazione, uffici, delegazioni, rappresentanze ed ogni altro genere di unità locale, consentita dalle norme in vigore, dove svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle sue finalità, anche attività di promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali a supporto della stessa Fondazione.

Art. 6

FINALITA', SCOPI E AMBITI D'INTERVENTO

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- porre un'attenzione nuova verso la scoperta della straordinaria vitalità del patrimonio cinematografico del passato;**
- perseguire una filosofia di recupero, acquisizione, conservazione, valorizzazione e promozione, in autonomia scientifica e culturale, di film, trailer, documentari, cinegiornali, con riferimento al passato ed alla contemporaneità;**
- individuare, elaborare ed attuare tutti quei programmi e quelle iniziative nel campo del cinema, dello spettacolo, della formazione e del tempo libero, che possono risultare utili alla valorizzazione sociale, culturale e storica del territorio;**
- organizzare un "Festival Cinematografico" che rappresenti un punto d'incontro tra cinema e cultura, con il coinvolgimento di talent e figure importanti del cinema; il Festival è strutturato con diverse sezioni dedicate al cinema d'autore, alle produzioni indipendenti e generalmente inedite, ai cortometraggi, ai documentari; il cui evento è anche un laboratorio per il futuro delle giovani generazioni;**

- organizzare il concorso “Sguardi al Femminile” per donne filmmaker come sezione del “Festival Cinema e Luce” che assegna un premio speciale della giuria dedicato al talento delle donne cineaste nate o residenti nel territorio nazionale o del resto del mondo;
- istituire un bando per la scrittura di sceneggiature di cortometraggi su tematiche libere con un Premio da consegnare agli autori nati, o autrici nate, nel territorio nazionale; l’opera ritenuta più meritevole sarà premiata da una giuria durante il “Festival Cinema e Luce”;
- instaurare rapporti con le scuole di ogni ordine e grado e istituti d’istruzione superiore per consentire alle giovani generazioni di conoscere e toccare con mano gli strumenti tecnologici della cinematografia tradizionale con il progetto “Cinema e Scuola”;
- proporre all’universo della scuola, da quella dell’infanzia a quella secondaria, una educazione all’immagine e alla creatività che comprende percorsi laboratoriali, coniugando istanze didattiche, formative, artistiche e culturali, diversificandosi e caratterizzandosi con approcci specificamente declinati a seconda dell’età dei partecipanti;
- svolgere attività informative, didattiche, multimediali e di studio, a fini tecnici, scientifici, culturali, per mezzo di corsi di storia del cinema, oppure tramite conferenze e proiezioni;
- istituire una Scuola di formazione per gestire corsi finalizzati e orientati all’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro per creare professionalità qualificate con un laboratorio didattico/formativo nell’ambito delle più importanti discipline cinematografiche e fotografiche, nonché sul linguaggio del cinema e dell’audiovisivo;
- creare un centro di ricerca cinematografica con uno spazio multifunzionale per attività didattiche, laboratori, proiezioni, incontri, che sia allestito con sala di montaggio e studio di missaggio audio;

- svolgere attività di produzione o coproduzione cinematografica indipendente per la realizzazione di film, cortometraggi, documentari e serie;
- organizzare una retrospettiva sul “Cinema da Ritrovare” in pellicola con la visione dei film nel tempo sul grande schermo, dedicata alle migliori produzioni cinematografiche del passato che hanno fatto la storia del cinema italiano, con particolare attenzione ai talenti nati in “Ciociaria”;
- promuovere iniziative su “Cinema e Turismo” per illustrare le bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche e storiche del territorio;
- istituire una “Cittadella del Cinema” in località con strutture idonee e con ampi spazi dove svolgere attività formative, di laboratorio, proiezioni cinematografiche, mostre, altro;
- mantenere vivo il mondo della pellicola cinematografica/fotografica, negativa/positiva, nel momento di transizione tra l’analogico e il digitale, stravolto dalla comodità ed economicità del sistema digitale a discapito della qualità dell’immagine con il sistema analogico;
- evitare che l’avvento del digitale abbia quasi del tutto cancellato l’uso della pellicola cinematografica e decretato il declino delle maestranze specifiche che vi si dedicavano, ma ancora consistente e vivo;
- organizzare incontri tra le persone amanti di cinema e i cultori della cinematografia in genere;
- creare una esposizione al pubblico di materiale cinematografico, fotografico, apparecchi di ogni genere sia del recente passato che di antiquariato, nel rispetto della volontà dei rispettivi proprietari o dei collezionisti;
- realizzare la massima correlazione e integrazione possibile con le cineteche italiane e gli istituti cinematografici, sia nel campo della valorizzazione e gestione di beni e documenti di comune interesse, sia

nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e ricerca, progettate con finalità condivise e rivolte a utenze omogenee;

- partecipare ad alcuni progetti di associazioni, fondazioni, enti, istituzioni pubbliche o private, le cui iniziative sono compatibili con i propri scopi statutari;
- svolgere le altre attività che sono descritte nel “Regolamento”, parte integrante e sostanziale dello Statuto.

Art. 7

ATTIVITA' STRUMENTALI E ACCESSORIE

La Fondazione nei limiti connessi ai propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere sul territorio nazionale tutte le altre attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo Statuto e dal Regolamento, comunque funzionali o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e siano realizzate nei termini consentiti dalla legge.

Art. 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- Fondatori Promotori
- Fondatori Istituzionali
- Fondatori Sostenitori
- Partecipanti Professionali
- Partecipanti Pubblici
- Partecipanti Benefattori

Art. 9

FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche menzionate nell'atto costitutivo che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto della Fondazione. Essi forniscono una prestazione gratuita di lavoro professionale, di supporto tecnico, scientifico, culturale, di consulenza, o collaborano nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali, senza sostenere alcun onere finanziario.

Art. 10

FONDATORI ISTITUZIONALI

Sono Fondatori Istituzionali gli enti pubblici menzionati nell'atto costitutivo che hanno partecipato al progetto della Fondazione senza sostenere alcun onere o contribuzione in denaro, con esclusione di ogni obbligo di sostegno a carico dell'Ente.

Art. 11

FONDATORI SOSTENITORI

Sono Fondatori Sostenitori le aziende menzionate nell'atto costitutivo che hanno partecipato e finanziato il progetto della Fondazione con un contributo finanziario in denaro.

Art. 12

PARTECIPANTI PROFESSIONALI

Sono Partecipanti Professionali le persone fisiche che aderiscono dopo la costituzione della Fondazione per prestare un lavoro di carattere tecnico, scientifico, culturale, di particolare rilevanza, oppure, per collaborare nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative

istituzionali, senza sostenere un onere o un contributo di carattere finanziario in denaro.

Art. 13

PARTECIPANTI PUBBLICI

Sono Partecipanti Pubblici gli enti, le accademie, le università, le scuole di ogni ordine e grado, gli istituti d'istruzione, le altre istituzioni, che aderiscono dopo la costituzione della Fondazione senza sostenere alcun onere finanziario e con l'esclusione di ogni obbligo di sostegno a carico dell'Ente.

Art. 14

PARTECIPANTI BENEFATTORI

Sono Partecipanti Benefattori le aziende pubbliche o private, persone giuridiche o fisiche, organismi economici o finanziari, altri soggetti, che aderiscono dopo la costituzione della Fondazione per sostenerla con l'erogazione di un contributo finanziario in denaro nella forma e nella misura ritenuta più appropriata; oppure, con l'attribuzione di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali agli scopi della Fondazione; con la concessione in comodato d'uso gratuito di una struttura immobiliare; con la donazione di beni strumentali.

Art. 15

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI

La posizione di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto culturale, professionale, economico/finanziario, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità e importanza della

categoria di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Art. 16

MEMBRI ESTERNI

Rientrano in questa categoria:

- **Amico del Cinema:** soggetto appassionato che partecipa alle attività della Fondazione e presta la sua opera come volontario;
- **Filantropo:** persona che si interessa con opere di beneficenza;
- **Partner Culturale, Tecnologico, Finanziario:** soggetto che sostiene i progetti rientranti nell'ambito delle iniziative programmate;
- **Media Partner:** testata giornalistica, radio, emittente tv, per la pubblicazione di notizie sull'attività della Fondazione.

La posizione di Membro Esterno rimane fino ad una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata assegnata.

Art. 17

PARTECIPAZIONE

Possono aderire alla Fondazione, persone fisiche, aziende, enti pubblici e privati, associazioni, altri soggetti, che abbiano nazionalità italiana o di qualsiasi altro paese europeo.

Art. 18

DISMISSIONE

Si può recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto da comunicare almeno un anno prima al Presidente, fermo restando il dovere di

adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo.

Con il venir meno della partecipazione di un “Fondatore Promotore” il Presidente reintegra la posizione rimasta vacante con la nomina di un altro soggetto (persona fisica) come “Prosecutore Fondatore Promotore”.

Qualora la posizione di un “Fondatore Istituzionale” restasse vacante, per rinuncia o altro, il Presidente della Fondazione dovrà reintegrarla con un altro ente pubblico con qualifica di “Nuovo Fondatore Istituzionale” nel rispetto dei principi e dello schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione disciplinato dalle norme del Codice civile, nonché dalle Leggi collegate.

Art. 19

SOSPENSIONE - ESCLUSIONE

L'Assemblea Generale su segnalazione del Presidente delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti la sospensione o l'esclusione del soggetto che detiene la qualificazione di Fondatore Sostenitore o di Partecipante Professionale, Partecipante Pubblico, Partecipante Benefattore, dal diritto di rappresentatività all'interno della Fondazione, qualora si verificassero gravi e persistenti carenze qualitative/quantitative nell'effettuazione delle attività affidate, oppure, non venissero rispettate le regole istituzionali della Fondazione.

Art. 20

MEMBRI ONORARI

Il titolo di “Membro Onorario” della Fondazione è un riconoscimento che viene concesso dal Presidente a un rappresentante delle istituzioni pubbliche, a un personaggio del mondo culturale, cinematografico, economico, finanziario, imprenditoriale, oppure, che abbia altri meriti.

Art. 21

TESTIMONIAL

Il “Testimonial” della Fondazione è una riconoscenza che viene concessa dal Presidente a una personalità del cinema, spettacolo, o cultura.

Art. 22

ORGANI STATUTARI

- **Assemblea Generale**
- **Presidente**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direttore Creativo**
- **Direttore Artistico**
- **Direttore Tecnico**
- **Tesoriere**
- **Segretario**

Art. 23

NOMINA, DURATA, REVOCA

Nell’Atto Costitutivo (Art. 19) sono stati nominati i Membri degli Organi Statutari, i quali possono validamente operare e restano in carica 3 (tre) anni sino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, comunque sino ad un nuovo insediamento.

Alla loro scadenza possono essere riconfermati per uno o più mandati, salvo revoca in ogni tempo, anche senza giusta causa, prima del termine del loro mandato, oppure per rinuncia da parte di ciascuno a svolgere il proprio ruolo.

Art. 24

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Fondatori e dai i Partecipanti (Rif. Art. 19 dell'Atto Costitutivo).

L'Assemblea Generale in conformità agli scopi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento determina gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi di gestione.

In sede di riunione dell'Assemblea Generale i Fondatori Promotori possono far valere a loro discrezione la regola del cd. "voto ponderato" (Rif. Art. 20 Atto Costitutivo).

L'Assemblea Generale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti provvede al rinnovo o alla nomina di un nuovo Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Creativo, Direttore Artistico, Direttore Tecnico, Tesoriere, Segretario.

Funzioni e Poteri dell'Assemblea Generale:

- è presieduta e convocata dal Presidente della Fondazione;
- approva la Relazione Programmatica elaborata dal Presidente, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, Direttore Creativo e Direttore Artistico;
- delibera le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, comunque, opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermo restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio, che saranno ritenuti utili o necessari dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- ratifica i provvedimenti adottati preventivamente dal Presidente (Rif. Art. 25) e dal Consiglio di Amministrazione (Rif. Art. 26);
- delibera per una nuova sede legale della Fondazione;
- delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione e nel rispetto di quanto stabilito nel successivo Art. 45;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio (Rif. Art. 42 del presente Statuto).

I membri dell'Assemblea Generale svolgono la loro funzione in forma gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Art. 26.

Art. 25

PRESIDENTE

Il primo Presidente è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19) e può essere riconfermato per altri mandati alla scadenza dei 3 (tre) anni, oppure sostituito.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, procuratori, consulenti.

Il Presidente esegue le linee generali sancite nell'Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, le disposizioni del Regolamento e le direttive dell'Assemblea Generale.

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea Generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente cura i rapporti con Enti Pubblici, Organismi Privati, Aziende, Scuole, Università, Accademie, Associazioni, Fondazioni, Cineteche, Cine Club, Partner nazionali e internazionali.

La carica di Presidente è gratuita, salvo quanto disposto nel successivo Articolo 26.

Il Presidente risponde del suo operato innanzi all'Assemblea Generale.

Funzioni del Presidente:

- **provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale ed ai rapporti con le autorità tutorie;**
- **partecipare con gli altri organi statutari nell'ambito della programmazione dei programmi, delle linee di sviluppo e degli indirizzi generali;**
- **nominare il Testimonial della Fondazione e uno o più Membri Onorari che possano contribuire a dare lustro e prestigio alla Fondazione;**
- **nominare i Membri Esterni in funzione della categoria di appartenenza;**
- **avviare la procedura per il riconoscimento della Personalità Giuridica della Fondazione;**
- **nominare il Revisore dei Conti o i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (e supplenti) e provvedere alla riconferma o alla decadenza;**
- **stipulare convenzioni, collaborazioni, partecipazioni e quant'altro necessario con le fondazioni, associazioni e istituzioni, che abbiano gli stessi interessi, senza contravvenire alle norme di legge;**

- partecipare a bandi pubblici che siano attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione con progetti redatti dal Direttore Creativo e dal Direttore Artistico, in sinergia tra loro;
- richiedere finanziamenti a fondo perduto per progetti elaborati dal Direttore Creativo e dal Direttore Artistico.

PREROGATIVE

Il Presidente ha il potere di adottare, senza la preventiva delibera autorizzativa dell'Assemblea Generale e fatto salvo le leggi in merito, i seguenti provvedimenti:

- aggiornare il Regolamento e il Codice Etico/Morale;
- nominare i soggetti che fanno richiesta di adesione come Partecipanti;
- nominare un Referente, interno o esterno, per le pubbliche relazioni, le comunicazioni e i rapporti con gli organi di stampa o di altro mezzo mediatico;
- istituire dipartimenti operativi, ovvero settori di attività;
- realizzare sul territorio nazionale strutture operative, uffici, delegazioni, rappresentanze e ogni altro genere di unità locale;
- incaricare professionisti interni o esterni per fornire ogni supporto tecnico, scientifico, culturale, nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali;
- assumere personale esterno per svolgere attività professionale, o qualsiasi altra incombenza lavorativa;
- autorizzare l'acquisto di materiale cinematografico, tecnologico, strumentale e disporre per la loro manutenzione;

- affidare a terzi la gestione di servizi telematici, siti web, domini Internet e altro;
- adottare ogni altro urgente provvedimento per la vita istituzionale della Fondazione.

Art. 26

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del Consiglio di Amministrazione può essere di 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19) e dura in carica 3 (tre) anni; può essere riconfermato nella sua composizione dall'Assemblea Generale per altri mandati oppure può essere sostituito.

La composizione del Consiglio di Amministrazione viene decisa dal Presidente della Fondazione e deliberata dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le linee generali sancite nell'Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, quelle del Regolamento e le direttive dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare i pagamenti in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa attuale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può ricevere dall'Assemblea Generale, o dal Presidente della Fondazione, poteri di firma, procura o delega operativa speciale, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo quanto disposto dallo stesso Consiglio attraverso l'esercizio delle sue prerogative.

I Consiglieri di Amministrazione rispondono del loro operato innanzi all'Assemblea Generale.

Funzioni del Consiglio di Amministrazione:

- **provvedere alla gestione contabile e amministrativa della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli scopi statutari, dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea Generale;**
- **gestire le risorse economiche e provvedere a monitorare le spese da sostenere per gli obiettivi da raggiungere.**
- **delegare parte dei propri poteri ad un suo membro, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati;**
- **affidare la contabilità gestionale della Fondazione a uno studio commerciale esterno;**
- **deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio (Rif. Art. 42 dello Statuto);**
- **proporre all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dallo Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale.**

PREROGATIVE

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di adottare, senza la preventiva delibera autorizzativa dell'Assemblea Generale e fatto salvo le leggi in merito, i seguenti provvedimenti:

- **rimborsare le spese di viaggio, trasporto e diaria, a tutti i membri Fondatori e Partecipanti per raggiungere la sede della riunione dell'Assemblea Generale, o quella di qualsiasi struttura operativa;**

- corrispondere un gettone di presenza, o una retribuzione mensile, eventualmente un compenso una-tantum, al Presidente, Consigliere di Amministrazione, Direttore Creativo, Direttore Artistico, Direttore Tecnico, Tesoriere, Segretario e al Referente (se nominato);
- riservare un tale trattamento economico anche ai Fondatori Promotori e ai Partecipanti Professionali se svolgono lavori di consulenza, formazione, didattica, cultura, creatività, laboratorio tecnico, o altro;
- determinare il compenso da corrispondere al Revisore di Conti, o a ciascun membro del “Collegio dei Revisori di Conti”, ai supplenti; e allo studio commerciale esterno che gestisce la contabilità;
- determinare il trattamento giuridico/economico da erogare ai soggetti esterni che lavorano per la Fondazione.

Art. 27

DIRETTORE CREATIVO

Il primo Direttore Creativo è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Direttore Creativo è la figura professionale con l'incarico di provvedere, anche come filmmaker, a delineare i programmi di lavoro nell'ambito delle linee di promozione e sviluppo per il conseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle direttive dell'Assemblea Generale.

Il Direttore Creativo, d'intesa con il Presidente e in sinergia con il Direttore Artistico, provvede a redigere i progetti per partecipare a bandi regionali, nazionali, europei; e per richiedere contributi a fondo perduto.

Il Direttore Creativo si avvale della collaborazione del Direttore Tecnico per pianificare e realizzare spettacoli ed eventi, dopo un'autentica analisi di fattibilità.

Può assumere il ruolo di Direttore Creativo anche un soggetto esterno alla Fondazione che abbia una documentata e specificata esperienza professionale, se autorizzato dall'Assemblea Generale.

La carica di Direttore Creativo è gratuita, salvo quanto previsto nel precedente Articolo 26.

Il Direttore Creativo risponde del suo operato innanzi al Presidente e all'Assemblea Generale.

Art. 28

DIRETTORE ARTISTICO

Il primo Direttore Artistico è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Direttore Artistico è responsabile dell'organizzazione e gestione di tutte le manifestazioni culturali, cinematografiche, film-festival, o di qualsiasi attività consimile.

Il Direttore Artistico esegue le linee generali nel rispetto dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, del Regolamento, dei provvedimenti adottati dal Presidente e delle direttive emanate dall'Assemblea Generale.

Il Direttore Artistico partecipa alla predisposizione delle iniziative istituzionali in sinergia con il Direttore Creativo e d'intesa con il Presidente.

Il Direttore Artistico si avvale della collaborazione del Direttore Tecnico per pianificare e realizzare spettacoli ed eventi, dopo un'autentica analisi di fattibilità.

La carica di Direttore Artistico è gratuita, salvo quanto previsto nel precedente Articolo 26.

Può assumere il ruolo di Direttore Artistico anche un soggetto esterno alla Fondazione che abbia una documentata e specificata esperienza professionale, se autorizzato dall'Assemblea Generale.

Il Direttore Artistico risponde del suo operato innanzi al Presidente e all'Assemblea Generale.

Art. 29

DIRETTORE TECNICO

Il primo Direttore Tecnico è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Direttore Tecnico ha la responsabilità di gestire ogni evento culturale, manifestazione artistica, cinematografica, film-festival, attività consimile.

Il Direttore Tecnico agisce in sinergia con gli organi statutari e partecipa alla predisposizione delle iniziative istituzionali.

Il Direttore Tecnico esegue le linee generali nel rispetto dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, del Regolamento, dei provvedimenti emanati dal Presidente e delle direttive dell'Assemblea Generale.

Il Direttore Tecnico collabora con il Direttore Creativo e con il Direttore Artistico per pianificare e realizzare spettacoli e qualsiasi evento istituzionale, dopo un'autentica analisi di fattibilità.

Il Direttore Tecnico ha la responsabilità della gestione, conservazione e preservazione dell'archivio film, del materiale cinematografico e delle apparecchiature tecnologiche in genere, che sono in dotazione al Patrimonio della Fondazione o nella sua disponibilità per donazione, lascito testamentario, conservazione, uso temporaneo, restauro, o per acquisizione a titolo oneroso.

Il Direttore Tecnico vigila con ogni mezzo possibile sulla salvaguardia di questi beni adottando misure per la loro conservazione e preservazione, da custodire in locali idonei dotati di sistemi tecnologici di sicurezza.

Il Direttore Tecnico redige ogni anno un inventario di tutti i materiali cinematografici, tecnologici e strumentali, nonché, dei beni immateriali e immobili che sono in dotazione al Patrimonio della Fondazione.

Può essere nominato Direttore Tecnico anche un soggetto esterno alla Fondazione che abbia esperienza professionale per tale incarico, su indicazione del Presidente e autorizzato dall'Assemblea Generale.

Il Direttore Tecnico può essere coadiuvato da collaboratori interni o esterni alla Fondazione.

La carica di Direttore Tecnico è gratuita, salvo quanto previsto nel precedente Articolo 26.

Il Direttore Tecnico risponde del suo operato innanzi al Presidente e all'Assemblea Generale.

Art. 30

TESORIERE

Il primo Tesoriere è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Tesoriere è la persona responsabile del patrimonio finanziario della Fondazione (tesoreria) ed esegue le norme sancite nel presente Statuto, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, del Regolamento, del Presidente e le direttive emanate dall'Assemblea Generale, nel rispetto degli stanziamenti approvati.

Il Tesoriere interagisce con il Consiglio di Amministrazione che sovrintende al modo in cui il denaro deve essere utilizzato, dettando direttamente la spesa o autorizzandola secondo necessità.

Il Tesoriere è l'interlocutore delle relazioni con gli istituti di credito e finanziari per conto della Fondazione, su delega o procura speciale del Presidente della Fondazione.

Il Tesoriere effettua pagamenti utilizzando uno o più conti correnti presso Banche o Istituti Finanziari.

Il Tesoriere provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere gestisce il flusso del denaro, pianificando le risorse monetarie della Fondazione secondo l'intervallo di tempo stabilito, nell'ambito delle politiche fornite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente sulla base delle previsioni dei flussi finanziari.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Tesoriere di garantire che la Fondazione disponga di denaro sufficiente per realizzare gli scopi e gli obiettivi dichiarati, evitando che non si spenda in eccesso o in difetto.

La carica di Tesoriere è gratuita, salvo quanto previsto nel precedente Articolo 26.

Il Tesoriere risponde del suo operato innanzi al Presidente e all'Assemblea Generale.

Art. 31

SEGRETARIO

Il primo Segretario è stato nominato nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 19), dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito. Il Segretario esegue le linee generali sancite nel presente Statuto, nel Regolamento, le disposizioni del Presidente e le direttive dell'Assemblea Generale.

Il Segretario è la figura di supporto al Presidente.

Il Segretario ha l'incarico di redigere i singoli atti o le delibere adottate in sede di riunione dell'Assemblea Generale.

La funzione di Segretario può essere svolta anche da persona esterna alla Fondazione su richiesta del Presidente e autorizzata dall'Assemblea Generale.

La carica di Segretario è gratuita, salvo quanto previsto nel precedente Articolo 26.

Il Segretario risponde del suo operato innanzi al Presidente e all'Assemblea Generale.

Art. 32

REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Presidente della Fondazione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per altri mandati, oppure sostituito.

Il Revisore dei Conti può essere sostituito da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri e due supplenti, su decisione del Presidente della Fondazione.

Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla conformità alla legge, al presente Statuto e al Regolamento; esercita il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione, verifica ogni trimestre la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il compenso al Revisore di Conti, o a ciascun membro del “Collegio dei Revisori di Conti” e supplenti, viene determinato e corrisposto con delibera del Consiglio di amministrazione che ne dispone il pagamento (Rif. Art. 26).

Art. 33

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal “Fondo di Dotazione Patrimoniale”, dal “Fondo di Gestione” e dal “Fondo di Garanzia”.

Fanno parte del Patrimonio anche i materiali cinematografici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita, o da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie e da acquisizioni a qualsiasi titolo.

Il patrimonio della Fondazione è a struttura aperta per consentire a qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, organismo culturale, istituzione bancaria o finanziaria, di partecipare al progetto apportando denaro, beni mobili, immobili, servizi, lavoro.

Art. 34

FONDO DOTAZIONE PATRIMONIALE

Il Fondo di Dotazione Patrimoniale è costituito inizialmente dalle somme in denaro provenienti dai versamenti effettuati dalle aziende private in sede di costituzione della Fondazione.

Successivamente il Fondo di Dotazione Patrimoniale può essere integrato e arricchito dalle seguenti entrate:

- contributi, sovvenzioni o elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;**
- contributi o conferimenti gratuiti che vengono attribuiti al Patrimonio della Fondazione da parte dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti territoriali pubblici o di Enti privati;**
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;**
- beni strumentali e materiali cinematografici, intangibili, non cedibili o alienabili, provenienti da dotazioni gratuite, donazioni, disposizioni testamentarie, o da acquisizioni a titolo oneroso;**
- parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;**
- diritti e partecipazioni.**

Tutti i suddetti apporti dovranno imputarsi al Fondo di Dotazione Patrimoniale, sempreché, in sede di erogazione, i contributi finanziari in denaro non saranno espressamente destinati al Fondo di Gestione.

Art. 35

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione è costituito inizialmente da una quota in denaro, stornata dal Fondo di Dotazione Patrimoniale, per l'avvio dell'attività

corrente e la gestione della Fondazione, con la possibilità di poter disporre di certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell'ente, o ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti pubblici di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità, o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi, o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Successivamente il Fondo di Gestione può essere integrato dalle seguenti entrate:

- contributi che provengono in qualsiasi forma dai Fondatori Sostenitori e dai Partecipanti Benefattori;
- eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, fatti salvi i vincoli di destinazione specifica espressamente indicati, che non siano specificatamente destinate a incrementare il patrimonio e il fondo di dotazione, che perverranno in qualsiasi forma e a qualunque titolo;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, sia in via diretta, che in via indiretta;
- proventi derivanti dagli "sponsor";
- denaro proveniente dalla raccolta "fondi" (crowdfunding);
- entrate diverse ed eventuali.

Art. 36

FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia, che è vincolato e indisponibile, può essere costituito da una quota di denaro liquido proveniente dai versamenti

effettuati dai Fondatori Sostenitori, in sede di costituzione della Fondazione e dal valore dei materiali cinematografici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita.

L'ammontare complessivo d'inventario dei materiali cinematografici ricevuti in dotazione gratuita, considerati beni strumentali e sostanziali a tutti gli effetti di legge come Patrimonio della Fondazione, viene attestato da perizia giurata di stima effettuata da un professionista di settore, asseverata in Tribunale.

Art. 37

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Come disposto nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 23) la Fondazione deve acquisire la "Personalità Giuridica" con il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura di Frosinone (art. 1 del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000).

Il Presidente della Fondazione (Rif. Art. 24 dell'Atto Costitutivo) è incaricato a proporre le relative istanze, inoltrare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad essa connessa e quant'altro necessario, dimostrando l'esistenza del "Fondo di Garanzia" indisponibile e vincolato, come previsto dalla normativa vigente, e del "Fondo di Gestione" per l'avvio dell'attività corrente e la gestione economica della Fondazione, con la possibilità di poter presentare anche certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell'Ente (estratto conto corrente bancario intestato all'Ente, certificato di deposito, etc.) o, ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti, di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Art. 38

ESERCIZIO FINANZIARIO

BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Come disposto nell'Atto Costitutivo (Rif. Art. 12) il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2024.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto finanziario "Bilancio Consuntivo" dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Nella redazione di Bilancio, devono essere seguiti, in quanto applicabili, i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice civile.

Art. 39

REGIME FISCALE

La Fondazione di Partecipazione usufruisce di un regime fiscale agevolato (Rif. Art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346), proprio degli enti senza scopo di lucro, ad es. deducibilità delle erogazioni da parte dei Fondatori, dei Partecipanti, dei finanziatori, dei benefattori, e si pone quale istituto giuridico non lucrativo, fiscalmente agevolato e gestibile con criteri di efficienza ed economicità, in grado di far coesistere in un unico ente operativo soggetti pubblici e privati, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, pure partecipando a pieno titolo nella creatività del progetto.

Art. 40

ORGANO DI SORVEGLIANZA

L'Assemblea Generale potrà istituire un "Organo di Sorveglianza" composto esclusivamente da tre rappresentanti di enti pubblici, che restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; ciascuno di loro sarà sostituibile o rinnovabile.

L'Organo di Sorveglianza controllerà la rispondenza dell'operato della Fondazione di Partecipazione alla legge, all'Atto Costitutivo, allo Statuto, al Regolamento e al pubblico interesse.

L'Organo di Sorveglianza della Fondazione non dipenderà da essa, anche se sarà incluso al suo interno, in questo modo potrà adempiere con maggiore obiettività alla sua funzione di vigilanza.

Sull'attività della Fondazione vigileranno, comunque, le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 41

CONTRATTI DI SERVIZIO

Per l'attuazione dei programmi istituzionali, la Fondazione può assumere direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di realtà/strutture esistenti sul territorio.

Gli immobili da utilizzare per il raggiungimento delle finalità statutarie, dove svolgere buona parte delle attività istituzionali, tra cui la sede operativa, il luogo di conservazione e concentrazione per archivio, mostra, museo, laboratorio, formazione, ricerca, produzione cinematografica e audiovisiva, sala di proiezione, potranno essere concessi in uso o affidati in gestione alla Fondazione da soggetti terzi, pubblici o privati, mediante contratti di servizio, in comodato d'uso gratuito, ovvero, mediante altri tipi di contratto o provvedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dall'atto o dal contratto stesso, che dovrà disciplinare, tra l'altro, anche gli standard di utilizzo dei suddetti beni immobili.

Art. 42

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

La "Fondazione Cinema e Luce" si può estinguere qualora l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, ritenga che non siano raggiungibili gli scopi statutari o le altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

In un'ottica di efficienza, risulta di particolare rilievo la possibilità che gli stessi membri dell'Assemblea Generale possono deliberare, a determinate condizioni, lo scioglimento dell'ente nel rispetto delle regole e degli adempimenti previsti, con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri, compreso il voto favorevole e vincolante dei Fondatori Promotori.

Al verificarsi di uno dei due casi sopra citati il Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può richiedere all'Autorità tutoria, con apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, di dichiarare l'estinzione della Fondazione - ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 - e nominare il liquidatore, al quale conferire tutti i poteri previsti dalla legge.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice civile (Art. 11 e seguenti.).

In caso di estinzione, o scioglimento, della Fondazione per qualsiasi causa, i materiali cinematografici, tra cui film, documentari ed altro, che sono stati ceduti dai proprietari in dotazione gratuita, o che sono pervenuti alla Fondazione da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, nonché gli altri materiali di proprietà di soggetti terzi depositari, ritornano ai medesimi, o ai loro eredi.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Nell'eventualità di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni, o di altri Enti Territoriali, i suddetti beni devono essere devoluti con deliberazione dell'Assemblea Generale, ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

Il patrimonio netto residuo sussistente al momento dell'estinzione, terminata la procedura di liquidazione, torna in proprietà degli enti o dei soggetti pubblici e privati conferenti, con riferimento ai beni e ai diritti conferiti dai singoli; mentre, l'eventuale attivo di pertinenza della Fondazione, tra cui beni mobili, strumentali, tecnologici, deve essere

destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità e prive di scopo di lucro; tuttavia, quella parte di patrimonio artistico e finanziario che, all'atto dell'estinzione della Fondazione, risulterà dai libri contabili o dagli inventari essere stata acquisita con sovvenzioni statali o regionali, deve essere devoluta allo Stato, a un Ente Pubblico, o a una Fondazione per il cinema.

Art. 43

CLAUSOLA ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale è un organismo che risponde all'esigenza di celerità di composizione delle liti, che potrebbero sorgere tra i soggetti che via via si aggregano all'ente.

Tutte le controversie relative al presente Statuto e al Regolamento per la mancata esecuzione di quanto stabilito, anche nell'Atto Costitutivo, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, aventi ad oggetto rapporti sociali tra Fondatori e Partecipanti e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quello all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati; o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cassino (Frosinone), al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato è Cassino.

Art. 44

NORME TRANSITORIE

Gli Organi Statutari della Fondazione possono validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di Atto Costitutivo e potranno essere integrati nelle rispettive composizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazione di Partecipazione.

Art. 45

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto, costituito da 45 articoli, non può essere modificato, integrato o sostituito senza il preventivo consenso formale dei Fondatori Promotori, salvo che sussista un obbligo di legge.

© Copyright 30 ottobre 2023